

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1875

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo: l'onorevole Crispi, per motivi di salute, di quarantotto giorni; l'onorevole Cencelli, per affari particolari, di cinque giorni; l'onorevole Salemi-Oddo, per ragioni di famiglia, di un mese; l'onorevole Caetani di quattro giorni.

(Sono accordati.)

Nell'ultima seduta anteriore alle decorse vacanze, la Giunta per la verifica delle elezioni aveva presentato la relazione sulle operazioni elettorali del collegio di Levanto. Questa relazione, non avendo potuto essere dalla Camera discussa, verrà ora deposta nella Segreteria ed iscritta nell'ordine del giorno di domani.

#### LETTURA DI PROGETTI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Ora si dà comunicazione alla Camera di diversi progetti di legge, la cui lettura fu autorizzata dagli uffici.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

Disegno di legge del deputato Salvatore Morelli:

« Risultando dalla pratica che il divieto di pubblicare gli atti delle Corti d'assise eleva un'odiosa presunzione di leggerezza contro il magistrato popolare, senza preservarne la coscienza dal contrasto delle correnti partigiane, e sottrae i giudizi al controllo della pubblica opinione, riconosciuto ovunque come garanzia indispensabile alla libertà dei cittadini ed all'esatta applicazione delle leggi, il sottoscritto propone:

« Art. 1. L'articolo 49 della legge sull'ordinamento dei giurati e sulla procedura nei giudizi avanti la Corte d'assise, è abrogato.

« Art. 2. L'ufficio del presidente presso la Corte d'assise, con istantanei comunicati, farà correggere dai giornali le opinioni che falsificano la verità dei fatti attinenti al giudizio. »

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole Morelli Salvatore?

(Non è presente.)

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

Disegno di legge del deputato Puccini:

« Signori! Non è nuovo nè straordinario il caso, in cui disponendo per mantenere intatte le guarentigie della libertà si giunga, senza nemmeno addarsene, a ferirla nel cuore, a scuotere le basi, sulle quali trova pure dessa il suo primo e più sicuro fondamento. E di vero, se colle ultime modificazioni alla legge sui giurati si ebbe in mira di agevolare a questa istituzione il conseguimento del proprio fine, e se nell'onesto desiderio di meglio assicurare

la libertà del giurato si volle proibita la pubblicazione degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, dei rendiconti o riassunti dei dibattimenti nei giudizi penali prima della pronunzia della sentenza, e se, quasi tale un divieto non servisse all'uopo, si negò del pari la facoltà di pubblicare col mezzo della stampa il nome dei giurati, quello dei giudici del diritto, non che i voti individuali così degli uni come degli altri, tutto questo non si palesò, nè come un'offesa al nostro diritto pubblico interno, nè come un provvedimento foriero di gravi ed inopinati disturbi.

« Certa, apodittica parve la ragione dedotta a sostegno di simile disposizione, nè a primo aspetto poteva a nessuno sembrare disputabile la opportunità di togliere il giurato alla lettura di atti e resoconti, i quali avendo modo di fare una qualche impressione sull'animo suo, erano pure capaci a turbare o fuorviare la sua coscienza, che sempre ha da essere vergine di ogni preconcetto, imparzialissima nella ricerca del vero.

« Egli è però indubitato, che in tal frangente solo si vide, e solo si discusse una parte del problema intorno al quale uomini egregi si affaticavano tutti intesi a risolverlo nella miglior guisa possibile.

« Bello è tenere il giurato in un'atmosfera serena e pura; utile isolarlo creando ostacoli ai malefici influssi, acciò avvolgendolo nei loro biechi raggiri non ne vizino la mente; ma tutto questo si consente egli, può farsi senza compromettere la pubblicità dei giudizi, senza recare sfregio a quella libertà, che il nostro patto fondamentale assicura alla stampa?

« Gli eventi testè consumati mostrarono quanto odiose e all'una e all'altra siano le disposizioni proibitive, di cui sopra si dette un cenno; e se mantenere la libertà piena, inviolata significa combattere per la incolumità delle nostre franchigie costituzionali, in nome appunto di queste, il sottoscritto non dubita di trovare favore presso i suoi onorevoli colleghi invitandoli a volere essere cortesi del loro benevolo appoggio al seguente progetto di legge:

« *Articolo unico.* L'articolo quarantanove (49) della legge 8 giugno 1874, n° 1937, serie 2<sup>a</sup>, è abrogato. »

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole Puccini?

(Non è presente.)

**QUARTIERI, segretario. (Legge)**

Disegno di legge del deputato Corte:

« Signori! I sottoscritti reputano farsi interpreti di un bisogno generalmente sentito in paese ed anche recentemente manifestato fuori di questo recinto da deputati che siedono su banchi diversi di questa Assemblea, proponendovi le seguenti modi-